

**REGOLAMENTO SUI
CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI**

anno 2025 / numero xx

Bozza in consultazione

INDICE

TITOLO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<i>Articolo 1 – Definizioni.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 2 – Ambito di applicazione ed esclusioni.....</i>	<i>6</i>
TITOLO II REGISTRO DEI CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI.....	7
CAPO I ISTITUZIONE, CONTENUTO E PUBBLICITÀ DEL REGISTRO.....	7
<i>Articolo 3 – Istituzione del registro.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 4 – Contenuto del registro.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 5 – Pubblicazione, consultazione e tenuta del registro.....</i>	<i>8</i>
CAPO II REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO.....	9
<i>Articolo 6 – Requisiti di onorabilità.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 7 – Requisiti di professionalità.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 8 – Requisiti di indipendenza.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 9 – Situazioni impeditive e di incompatibilità.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 10 – Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa.....</i>	<i>12</i>
CAPO III PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO.....	12
<i>Articolo 11 – Domanda di iscrizione.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 12 – Provvedimenti della Banca Centrale.....</i>	<i>13</i>
CAPO IV SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO.....	14
<i>Articolo 13 – Sospensione su istanza di parte.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 14 – Sospensione d'ufficio.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 15 – Cancellazione su istanza di parte.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 16 – Cancellazione d'ufficio.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 17 – Procedimento ed effetti dei provvedimenti di sospensione e cancellazione.....</i>	<i>15</i>
TITOLO III REGOLE DI COMPORTAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE.....	18
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	18
<i>Articolo 18 – Regole generali di comportamento, di organizzazione e responsabilità.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 19 – Aggiornamento professionale.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 20 – Polizza assicurativa.....</i>	<i>21</i>
CAPO II INFORMAZIONI, CONTRATTI E RACCOMANDAZIONI.....	21
<i>Articolo 21 – Regole di presentazione e informazioni sul consulente finanziario indipendente e relativi servizi.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 22 – Contratto di consulenza finanziaria indipendente.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 23 – Acquisizione delle informazioni dai clienti.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 24 – Classificazione dei clienti.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 25 – Informazioni sulle attività finanziarie ammesse.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 26 – Informazioni sui costi e gli oneri connessi.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 27 – Valutazione dell'adeguatezza.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 28 – Obbligo di rendiconto.....</i>	<i>32</i>
CAPO III REQUISITI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE.....	32
<i>Articolo 29 – Requisiti generali delle informazioni e condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti.....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 30 – Modalità di adempimento degli obblighi di informazione.....</i>	<i>34</i>
<i>Articolo 31 – Informazioni su supporto durevole e mediante sito internet.....</i>	<i>35</i>
CAPO IV ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE.....	36
<i>Articolo 32 – Procedure interne e pratiche retributive.....</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 33 – Conflitti di interessi.....</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 34 – Conservazione della documentazione e registrazioni.....</i>	<i>39</i>
TITOLO IV VIGILANZA.....	41
<i>Articolo 35 – Poteri dell'Autorità di Vigilanza.....</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 36 – Accertamenti ispettivi.....</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 37 – Documentazione da inviare annualmente all'Autorità di Vigilanza.....</i>	<i>42</i>
<i>Articolo 38 – Obblighi di comunicazione.....</i>	<i>43</i>
<i>Articolo 39 – Sanzioni.....</i>	<i>43</i>

TITOLO V OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA	44
<i>Articolo 40 – Operatività all'estero dei consulenti finanziari indipendenti sammarinesi.....</i>	<i>44</i>
<i>Articolo 41 – Operatività nella Repubblica di San Marino di consulenti finanziari esteri</i>	<i>44</i>
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI.....	46
<i>Articolo 42 – Modelli.....</i>	<i>46</i>
<i>Articolo 43 – Disposizioni di raccordo.....</i>	<i>46</i>
<i>Articolo 44 – Entrata in vigore.....</i>	<i>46</i>

Bozza in consultazione

TITOLO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- “**attività finanziarie ammesse**”: i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di fondi comuni di investimento o di organismi collettivi di investimento di cui rispettivamente ai punti 1), 2) e 3) della Lettera A dell’Allegato 2 della LISF nonché le cripto-attività;
- “**Banca Centrale**”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- “**clienti**” o “**clientela**”: i soggetti, persone fisiche o giuridiche, destinatari dei servizi forniti dai consulenti finanziari indipendenti di cui all’articolo 25-bis della LISF;
- “**clienti al dettaglio**”: i clienti non rientranti tra i clienti professionali;
- “**clienti professionali**”: i soggetti di cui all’Allegato 1 del Regolamento n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento;
- “**consulenza finanziaria indipendente**”: consulenza in materia di investimenti, così definita all’articolo I.I.2 del Regolamento n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento, e/o consulenza sulle cripto-attività, così definita all’articolo I.I.2 del Regolamento n. 2024-03 in materia di cripto-attività, svolte su base indipendente in quanto rispondenti ai criteri e ai requisiti di indipendenza stabiliti nel presente Regolamento;
- “**consulente finanziario indipendente**”: persona fisica o giuridica che esercita professionalmente l’attività di consulenza finanziaria indipendente limitatamente alle attività finanziarie ammesse, senza possibilità di detenere, nemmeno temporaneamente, somme di denaro, strumenti finanziari o cripto-attività di pertinenza dei clienti;
- “**cripto-attività**”: token come definito all’articolo 2, comma 1, lettera i) del Decreto Delegato 29 agosto 2004 n. 138 e s.m.;
- “**documento di riconoscimento**”: documento, contenente la fotografia e l’indicazione di tutte le generalità di una persona fisica, rilasciato da una pubblica autorità nazionale o estera;
- “**emittenti**”: i soggetti emittenti gli strumenti finanziari di cui all’Allegato 2 alla LISF;
- “**fattori di sostenibilità**”: fattori così definiti all’articolo I.I.2 del Regolamento BCSM n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento;
- “**formato elettronico**”: qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta;
- “**Legge sulle Società**”: la Legge 23 febbraio 2006, n. 47 e s.m.;
- “**LISF**”: la Legge 17 novembre 2005, n. 165 e s.m.;
- “**preferenze di sostenibilità**”: la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più delle seguenti attività finanziarie ammesse:

- una attività finanziaria ammessa per la quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del Regolamento UE 2020/852;
- una attività finanziaria ammessa per la quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 17, del Regolamento UE 2019/2088;
- una attività finanziaria ammessa che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono stabiliti dal cliente o dal potenziale cliente;
- “**prestatore di servizi di investimento**” o “**PSI**”: impresa finanziaria così definita all'articolo I.I.2 del Regolamento BCSM n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento;
- “**prestatore di servizi in cripto-attività**” o “**CASP**”: impresa finanziaria così definita all'articolo I.I.2 del Regolamento BCSM n. 2024-03 in materia di cripto-attività;
- “**promotore finanziario**”: persona fisica che, in qualità di agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento di cui all'articolo 24 della LISF;
- “**registro**”: il registro pubblico dei consulenti finanziari indipendenti di cui all'articolo 25-bis della LISF;
- “**rischio di sostenibilità**”: rischio così definito all'articolo I.I.2 del Regolamento BCSM n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento;
- “**servizi di investimento**”: attività e servizi di cui alla lettera D dell'Allegato 1 della LISF;
- “**servizi in cripto-attività**”: i servizi di cui alla lettera L-bis dell'Allegato 1 della LISF;
- “**società di consulenza finanziaria indipendente**” o “**SCFI**”: persona giuridica costituita in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, non rientrante tra i soggetti autorizzati, che esercita professionalmente l'attività di consulenza indipendente in materia di investimenti;
- “**soggetti autorizzati**”: i soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad esercitare una o più attività riservate di cui all'Allegato 1 della LISF;
- “**soggetto rilevante**”: soggetto rientrante, per il consulente finanziario indipendente, in una delle categorie di cui all'omologa definizione contenuta all'articolo I.I.2 del Regolamento BCSM n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento;
- “**strumenti finanziari ammessi**”: i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di fondi comuni di investimento o di organismi collettivi di investimento di cui rispettivamente ai punti 1), 2) e 3) della Lettera A dell'Allegato 2 della LISF;
- “**supporto durevole**”: qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;

– “**titolare effettivo**”: la persona fisica così come definita all’articolo 1, comma 1, lett. r) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.m.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nella LISF.
3. Nei successivi articoli del presente Regolamento le parole che richiamano le presenti definizioni sono riportate in carattere maiuscolo.

Articolo 2 – Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Ai sensi e in attuazione di quanto disposto dall’articolo 25-bis, comma 6, della LISF, il presente Regolamento disciplina:
 - a) l’esercizio professionale nel territorio della Repubblica di San Marino dell’attività di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE svolta da CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI;
 - b) la formazione, il contenuto e l’aggiornamento del REGISTRO, così come le modalità e i requisiti per l’iscrizione al medesimo, anche da parte di soggetti già sottoposti al controllo da parte di autorità di vigilanza estere, nonché i casi di sospensione, cancellazione e ogni altro aspetto relativo alla tenuta del REGISTRO stesso.
2. Sono comunque esclusi dal presente Regolamento quei servizi che, quandanche prestati in via accessoria dai CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, si estrinsecano nella prestazione di raccomandazioni che:
 - a) pur avendo ad oggetto operazioni relative a determinati strumenti finanziari e/o CRIPTO-ATTIVITÀ, non sono personalizzate, in quanto non rivolte a uno o più CLIENTI individuati (carenza di elemento soggettivo), come, a titolo esemplificativo, la ricerca in materia di investimenti, l’analisi finanziaria e le altre forme di raccomandazione riguardanti strumenti finanziari e/o CRIPTO-ATTIVITÀ purché rivolte esclusivamente al pubblico indistinto;
 - b) pur essendo personalizzate, non riguardano operazioni relative a determinati strumenti finanziari e/o CRIPTO-ATTIVITÀ, ma hanno ad oggetto “tipologie” di strumenti finanziari e/o CRIPTO-ATTIVITÀ (carenza di elemento oggettivo), come a titolo esemplificativo i servizi di *asset allocation* e *financial planning*.

TITOLO II REGISTRO DEI CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI

Capo I

Istituzione, contenuto e pubblicità del REGISTRO

Articolo 3 – Istituzione del registro

1. È istituito presso la BANCA CENTRALE il REGISTRO pubblico dei CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25-bis, comma 2 della LISF.
2. Al REGISTRO sono iscritti, previa verifica del possesso di tutti i requisiti previsti al Capo II del Presente Titolo, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, con distinzione nelle seguenti due Sezioni:
 - a) Sezione A – Persone fisiche che esercitano professionalmente la CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, sia in proprio sia per conto di SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE di cui sono collaboratori;
 - b) Sezione B – Persone giuridiche che, in quanto SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, esercitano professionalmente la CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE .
3. Qualora la CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE abbia ad oggetto anche CRIPTO-ATTIVITÀ e/o SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ, il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE deve essere iscritto anche nel Registro degli operatori DLT di cui al Decreto Delegato n. 138/2024.

Articolo 4 – Contenuto del registro

1. Nella Sezione A del REGISTRO, per ciascuna persona fisica iscritta sono riportate le seguenti informazioni:
 - a) numero di iscrizione;
 - b) data di iscrizione;
 - c) cognome e nome;
 - d) luogo e data di nascita della persona fisica;
 - e) luogo di residenza;
 - f) codice operatore economico e numero di licenza;
 - g) domicilio in territorio: sede principale dell'attività e luogo di conservazione dei documenti obbligatori;
 - h) nei casi in cui la CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE sia svolta per conto di una SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE:
 - denominazione, codice operatore economico e numero di licenza della SCFI;
 - natura del rapporto con la SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE;
 - i) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.

2. Nella Sezione B del REGISTRO, per ciascuna SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE iscritta sono riportate le seguenti informazioni:
- a) numero di iscrizione;
 - b) data di iscrizione;
 - c) denominazione sociale, che in qualunque modo formata, deve contenere le parole “SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE” o la sigla “SCFI”;
 - d) codice operatore economico e numero di licenza;
 - e) indirizzo della sede principale e delle eventuali sedi secondarie;
 - f) generalità del rappresentante legale e, ove nominati, dell’amministratore delegato e del direttore generale;
 - g) cognome e nome, nonché luogo e data di nascita e luogo di residenza, di coloro che presso la sede della società prestano ai CLIENTI il servizio di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, con indicazione della loro eventuale iscrizione nella Sezione A e relativo numero di iscrizione;
 - h) cognome e nome degli iscritti nella Sezione A di cui la società si avvale qualora presti la CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE in luogo diverso rispetto la propria sede e relativo numero di iscrizione;
 - i) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.

Articolo 5 – Pubblicazione, consultazione e tenuta del registro

1. La BANCA CENTRALE cura la tenuta e l’aggiornamento del REGISTRO di cui al precedente articolo 3.
2. La BANCA CENTRALE, ai fini di cui al precedente comma 1:
 - a) procede alle iscrizioni e alle cancellazioni, comunicandole agli interessati, nonché all’aggiornamento dei dati riportati nel REGISTRO;
 - b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione, nonché ogni ulteriore attestazione su richiesta degli iscritti pertinente ai dati presenti nel REGISTRO;
 - c) annota tempestivamente nel REGISTRO i provvedimenti dalla stessa adottati nei confronti degli iscritti;
 - d) verifica la permanenza dei requisiti richiesti per il mantenimento dell’iscrizione al REGISTRO.
3. Il REGISTRO è tenuto in modo informatizzato ed è pubblico in quanto chiunque, previa richiesta scritta alla BANCA CENTRALE, può ricevere attestazione ufficiale dei dati e informazioni in esso contenuti.
4. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, la BANCA CENTRALE pubblica sul proprio sito *internet* (www.bcsm.sm) l’elenco dei CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, nonché un estratto del REGISTRO contenente le informazioni più aggiornate relative agli elementi di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, ad eccezione del dato sull’indirizzo di residenza anagrafica delle persone fisiche.

Capo II

Requisiti richiesti per l'iscrizione al REGISTRO

Articolo 6 – Requisiti di onorabilità

1. Per l'iscrizione nel REGISTRO è necessario il possesso dei medesimi requisiti di onorabilità richiesti per gli esponenti aziendali di imprese di investimento, come disciplinati dal Regolamento BCSM n. 2025-04 in materia di servizi e attività di investimento.
2. Per i soggetti iscritti alla Sezione A del REGISTRO, i requisiti di cui al presente articolo, sono da intendersi richiesti in capo agli iscritti stessi.
3. Per i soggetti iscritti alla Sezione B del REGISTRO, i requisiti di cui al presente articolo, rilevano con riguardo ai soci e ai TITOLARI EFFETTIVI della SCFI, a coloro che ne sono amministratori, sindaci e direttori, nonché a coloro che, a qualunque titolo, prestino presso la sede della società la CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE direttamente ai CLIENTI. Nel caso in cui il socio di una SCFI sia a sua volta una persona giuridica, i requisiti di onorabilità sono verificati anche in capo a coloro che ne sono amministratori o figure sostanzialmente equivalenti e ai direttori.
4. Per comprovare il possesso dei requisiti indicati nel precedente comma 1, alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti, di data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda stessa:
 - a) certificato penale generale, certificato dei carichi pendenti, certificato civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di "sostanziale equivalenza" di cui all'articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ;
 - b) autodichiarazione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, resa, salvo sottoscrizione digitale ai sensi di legge, avanti a pubblico notaio sammarinese o direttamente a pubblico ufficiale di cui all'articolo 104, comma 1 della LISF, utilizzando il modello denominato "*consulenti finanziari indipendenti: autodichiarazione requisiti di onorabilità*".
5. Ai certificati di cui al precedente comma, anche allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità.
6. I certificati di cui al quarto comma, lettera a), possono risultare anche da documento unico cumulativo.

Articolo 7 – Requisiti di professionalità

1. Per l'iscrizione nel REGISTRO sono necessari i seguenti requisiti di professionalità:
 - a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
 - b) adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, rilevanti nella prestazione della CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE.

2. Per comprovare il possesso del requisito di cui alla lettera b) del precedente comma, è richiesto il superamento di specifica prova valutativa d'idoneità accreditata dalla BANCA CENTRALE se svolta a San Marino, o, se svolta all'estero, comunque idonea:
 - a) all'iscrizione ad omologhi albi o registri tenuti da altre autorità di vigilanza di Paesi Membri dell'Unione europea o da organismi esteri di autoregolamentazione riconosciuti nei predetti Paesi per l'esercizio di attività equipollenti a quelle di CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE;
 - b) all'ottenimento di certificazioni professionali rilasciate da associazioni riconosciute dalle autorità di vigilanza di Paesi Membri dell'Unione europea ai fini predetti.

Nei casi di prova valutativa d'idoneità svolta all'estero il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 si intenderà sussistente fino ad eventuale mancato superamento, in esito al secondo tentativo, del Test Integrativo Specifico, accreditato dalla BANCA CENTRALE e svolto su convocazione della stessa, avente per oggetto esclusivo il presente regolamento e la pertinente regolamentazione sammarinese in materia.

3. Per la verifica dei requisiti indicati nei precedenti commi devono essere prodotti i seguenti documenti:
 - a) copia autenticata o certificazione originale del titolo di studio;
 - b) *curriculum vitae*;
 - c) certificazione di superamento della prova valutativa di cui al precedente comma 2.

4. Per i soggetti iscritti alla Sezione B del REGISTRO, i requisiti di cui al presente articolo rilevano con riguardo a coloro che, a qualunque titolo, prestino presso la sede della società la CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE direttamente ai CLIENTI.

Articolo 8 – Requisiti di indipendenza

1. Non possono essere iscritti nel REGISTRO, e, se iscritti, sono cancellati d'ufficio, i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con EMITTENTI, SOGGETTI AUTORIZZATI o soggetti esteri che in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine svolgono attività equipollenti a quelle di cui dell'Allegato 1 alla LISF, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono compromettere l'indipendenza richiesta nella prestazione della CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, generando inoltre situazioni di conflitto di interesse di cui alla disciplina dell'articolo 33. Non rientrano

pertanto tra i soggetti di cui al presente comma, quei SOGGETTI AUTORIZZATI o soggetti esteri, che svolgano attività riservate o equipollenti a quelle di cui dell'Allegato 1 alla LISF esclusivamente su base indipendente.

2. Eventuali rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al comma 1 sono oggetto di specifica comunicazione, sia in sede di domanda di iscrizione sia, ove sopravvenuti, da parte dei CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI già iscritti, nella quale devono essere dichiarati i motivi per cui gli stessi rapporti non sono tali da compromettere l'indipendenza richiesta nella prestazione della CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE e rilevare ai fini di quanto previsto dalla disciplina sui conflitti di interesse. Tali dichiarazioni sono oggetto di valutazione e verifica da parte della BANCA CENTRALE ai fini dell'iscrizione al REGISTRO e del suo mantenimento.
3. Per la prestazione della CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, gli iscritti al REGISTRO non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal CLIENTE al quale è reso il servizio, non potendo quindi accettare onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da soggetti terzi o da una persona che agisce per conto di terzi.
4. Per i soggetti iscritti alla Sezione B del REGISTRO, i requisiti di cui al presente articolo rilevano con riguardo a coloro che sono amministratori, direttori, soci o TITOLARI EFFETTIVI della SCFI, nonché a coloro che, a qualunque titolo, prestino presso la sede della società la CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE direttamente ai CLIENTI.

Articolo 9 – Situazioni impeditive e di incompatibilità

1. Non possono essere iscritti al REGISTRO e, se iscritti, sono cancellati d'ufficio, i soggetti che:
 - a) nei due anni antecedenti la presentazione della domanda hanno subito un provvedimento sanzionatorio di cancellazione dal REGISTRO;
 - b) nei due anni antecedenti la presentazione della domanda hanno subito un provvedimento di gravità analoga a quello di cui alla precedente lettera a) o di radiazione da registri o albi equivalenti tenuti da autorità di vigilanza estere;
 - c) hanno perso i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione in albi o registri esteri di cui alla precedente lettera b).
2. L'esercizio professionale dell'attività di CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE è incompatibile:
 - a) con l'esercizio dell'attività di PROMOTORE FINANZIARIO di cui all'articolo 25 della LISF;
 - b) con l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa di cui al Capo II del Titolo V, della Parte I della LISF;

- c) con la qualità di amministratore, sindaco, responsabile o addetto al controllo interno, dipendente di un SOGGETTO AUTORIZZATO o di soggetti esteri autorizzati dalle rispettive autorità di vigilanza all'esercizio di attività riservate equipollenti a quelle di cui alla LISF;
 - d) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente di società di revisione incaricate della certificazione del bilancio di SOGGETTI AUTORIZZATI o di soggetti esteri che in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine svolgono attività equipollenti a quelle di cui dell'Allegato 1 alla LISF.
3. Per i soggetti iscritti alla Sezione B del REGISTRO, la non ricorrenza delle situazioni impeditive e di incompatibilità di cui al presente articolo rileva con riguardo a coloro che sono amministratori, direttori, soci o TITOLARI EFFETTIVI della SCFI, nonché per coloro che, a qualunque titolo, prestino presso la sede della società la CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE direttamente ai CLIENTI.

Articolo 10 – Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa

1. Ai fini dell'iscrizione al REGISTRO devono inoltre essere prodotti:
 - a) un programma di attività che indichi i contenuti del servizio di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE che si intende prestare;
 - b) una relazione sulla struttura organizzativa e sulle procedure previste per adempiere a quanto stabilito dal presente Regolamento, redatta secondo il modello denominato "*consulenti finanziari indipendenti: schema di relazione sul programma di attività e sulla struttura organizzativa*".
2. Quanto previsto dal comma precedente non trova applicazione con riguardo a quei soggetti che, sebbene operino sulla base di un proprio codice operatore economico, richiedono l'iscrizione alla Sezione A per svolgere l'attività esclusivamente per conto di una SCFI, come attestato da dichiarazione del legale rappresentante della stessa SCFI.

Capo III

Procedimento per l'iscrizione al REGISTRO

Articolo 11 – Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione al REGISTRO, redatta secondo il pertinente modello denominato "*consulenti finanziari indipendenti: schema della domanda per l'iscrizione nel registro - sezione A persone fisiche*" o "*consulenti finanziari indipendenti: schema della domanda per l'iscrizione nel registro - sezione B SCFI*", corredata dei documenti indicati nei medesimi modelli, deve essere inviata alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Dipartimento Vigilanza.
2. La domanda di iscrizione alla sezione A del REGISTRO deve essere sottoscritta dalla persona fisica richiedente.

3. La domanda di iscrizione alla sezione B del REGISTRO deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, in caso di persona giuridica già costituita, ovvero, in caso di persona giuridica da costituire, dalla pluralità dei soggetti promotori che ne diverranno soci o da loro comune procuratore speciale.
4. Richieste di iscrizione alla sezione A e alla sezione B del REGISTRO possono essere presentate anche congiuntamente, nel caso in cui tra i soggetti richiedenti l'iscrizione alle rispettive sezioni sia prevista l'instaurazione di un rapporto di collaborazione.
5. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente presso la sede della BANCA CENTRALE ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla BANCA CENTRALE, se spedita a mezzo raccomandata a.r. o raccomandata elettronica *T-notice*.

Articolo 12 – Provvedimenti della Banca Centrale

1. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti di cui al presente Titolo, rilascia un provvedimento di accoglimento o di diniego.
2. Il termine previsto al comma precedente è interrotto se la documentazione risulta incompleta o se il richiedente di propria iniziativa invia nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa. La BANCA CENTRALE comunica all'interessato l'interruzione del termine. Un nuovo termine di durata pari a quello interrotto comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante, integrativa o modificativa.
3. Il termine previsto al comma 1 è sospeso qualora la BANCA CENTRALE chieda ulteriori informazioni ad integrazione della documentazione prodotta, fissando un termine per la produzione delle stesse, con l'avvertenza che se le informazioni integrative non saranno fornite l'istanza si intenderà ritirata.
4. In caso di provvedimento di accoglimento dell'istanza di iscrizione al REGISTRO, la BANCA CENTRALE rilascia una attestazione al fine di consentire al richiedente di acquisire le eventuali ulteriori autorizzazioni previste dall'ordinamento sammarinese per intraprendere l'attività.
5. Una volta acquisiti i documenti di cui al precedente comma 4, il richiedente deve trasmettere alla BANCA CENTRALE copia autenticata delle autorizzazioni conseguite e copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile sottoscritta di cui all'articolo 20. Qualora siano trascorsi più di tre mesi dal rilascio dell'attestazione, dovranno essere rinnovati i certificati comprovanti il possesso dei requisiti di onorabilità.

6. La BANCA CENTRALE, verificata la completezza della documentazione integrativa prevista dal precedente comma, iscrive il soggetto richiedente nel REGISTRO e rilascia attestato di avvenuta iscrizione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).
7. La BANCA CENTRALE comunica l'avvenuta iscrizione del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE agli uffici della Pubblica Amministrazione interessati.

Capo IV

Sospensione e cancellazione dal REGISTRO

Articolo 13 – Sospensione su istanza di parte

1. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI possono chiedere la sospensione dal REGISTRO per un periodo della durata massima di 12 mesi inviando un'istanza motivata alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Dipartimento Vigilanza.

Articolo 14 – Sospensione d'ufficio

1. La BANCA CENTRALE può disporre la sospensione del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE dal REGISTRO per un periodo di tempo non superiore a sei mesi in caso di violazioni di legge o del presente Regolamento, ed in particolare in caso di:
 - a) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 qualora le incompatibilità risultino rimuovibili entro il periodo della sospensione;
 - b) violazione delle disposizioni di cui al Titolo III, escluse quelle di cui all'articolo 16 che determinano la cancellazione d'ufficio;
 - c) sospensione della licenza.

Articolo 15 – Cancellazione su istanza di parte

1. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI possono chiedere la cancellazione dal REGISTRO inviando un'istanza alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Dipartimento Vigilanza. L'istanza con cui è richiesta la cancellazione è sottoscritta dal CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE e:
 - nel caso sia presentata da un CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE che presta l'attività per conto di una SCFI, inviata per conoscenza anche alla SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE di riferimento iscritta alla Sezione B del REGISTRO;
 - nel caso sia presentata da una SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, inviata per conoscenza anche ai CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI di cui la stessa società si avvale e iscritti alla Sezione A del REGISTRO.

Articolo 16 – Cancellazione d'ufficio

1. La BANCA CENTRALE può disporre la cancellazione d'ufficio del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE dal REGISTRO nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione, incluso il sopraggiungere di eventuali situazioni impeditive o di incompatibilità di cui all'articolo 9, qualora le situazioni di incompatibilità non risultino rimuovibili entro un termine adeguatamente limitato;
 - b) violazione delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza di cui all'articolo 8;
 - c) contraffazione della firma del CLIENTE o del potenziale CLIENTE;
 - d) gravi violazioni di legge o degli obblighi previsti dal presente Regolamento, tra cui:
 - acquisizione delle disponibilità ovvero detenzione, anche temporanea, di somme di denaro o strumenti finanziari e/o CRIPTO ATTIVITÀ di pertinenza dei CLIENTI o potenziali CLIENTI;
 - estensione dei servizi di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE al di fuori delle ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE;
 - violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 4;
 - violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5;
 - e) comunicazione o trasmissione al CLIENTE o al potenziale CLIENTE ovvero alla BANCA CENTRALE di informazioni e documenti non veritieri;
 - f) inosservanza di provvedimento di sospensione dal REGISTRO adottato dalla BANCA CENTRALE;
 - g) mancato superamento, dopo due tentativi, del Test Integrativo Specifico di cui al precedente articolo 7 comma 2;
 - h) revoca della licenza.

Il carattere di gravità di cui alla precedente lettera d) può discendere anche dalla reiterazione di violazioni già sanzionate con la sospensione ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

Articolo 17 – Procedimento ed effetti dei provvedimenti di sospensione e cancellazione

1. La BANCA CENTRALE, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di sospensione o cancellazione emana un provvedimento con il quale dispone rispettivamente la sospensione o la cancellazione su istanza di parte.
2. Nei casi di sospensione o cancellazione d'ufficio, la BANCA CENTRALE contesta per iscritto al CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE, le violazioni o gli altri presupposti rilevati, specificando i fatti e gli eventuali documenti che ne costituiscono il fondamento, ed assegna un termine di trenta giorni per presentare le controdeduzioni.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel comma precedente, la BANCA CENTRALE, valutate le eventuali controdeduzioni, emana un provvedimento con il quale, se non ritiene di disporre l'archiviazione

delle contestazioni ovvero ravvisi sanabile quanto rilevato, dispone la sospensione per un tempo determinato, compreso nel limite di cui all'articolo 13, comma 1, ovvero la cancellazione dal REGISTRO.

4. La BANCA CENTRALE comunica i provvedimenti di sospensione e cancellazione assunti ai sensi dei commi precedenti. La notifica ha luogo nei confronti del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE stesso, presso il suo domicilio o sede sammarinese, e nei confronti degli uffici della Pubblica Amministrazione interessati. Nel caso in cui il provvedimento riguardi un CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE iscritto alla Sezione A, che presta la propria attività di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE per una SCFI iscritta alla Sezione B, la notifica ha luogo nei confronti di entrambi, presso le rispettive sedi, così come, viceversa, nel caso in cui riguardi una SCFI, la notifica ha luogo anche presso il domicilio sammarinese dei CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI che ne fossero collaboratori.
5. Avverso i provvedimenti di sospensione o cancellazione d'ufficio è ammesso, ai sensi dell'articolo 38, comma 6 della LISF, il ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi e nelle forme previste dalla Legge 28 giugno 1989, n. 68 e succ. mod.
6. Dall'emanazione del provvedimento della BANCA CENTRALE con cui si dispone la sospensione, e per l'intero periodo di sospensione dal REGISTRO, non possono essere promossi o conclusi nuovi contratti, ma è consentito prestare l'attività, salvo sospensione della licenza, per la gestione o l'esecuzione dei contratti stipulati prima della sospensione.
7. I provvedimenti di sospensione e la durata della sospensione stessa, ove definita, sono annotati nel REGISTRO, fino alla cessazione della sospensione.
8. Dall'emanazione del provvedimento della BANCA CENTRALE con cui si dispone la cancellazione non è consentito promuovere o concludere nuovi contratti e nemmeno proseguire nell'attività per portare a compimento eventuali consulenze in corso.
9. La sospensione o cancellazione di un iscritto nella Sezione B comporta la sospensione d'ufficio dei CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti nella Sezione A che operino per suo conto e non anche in conto proprio; tale sospensione permane fino all'instaurazione di nuovo rapporto con un'altra SCFI ovvero all'avvio in proprio del servizio di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, previa presentazione in questo ultimo caso di apposita domanda alla BANCA CENTRALE con produzione del programma di attività, della relazione sulla struttura organizzativa di cui all'articolo 10 e di copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 20, salvo cancellazione, in difetto, decorsi 12 mesi.
10. La sospensione o cancellazione di un iscritto nella Sezione A comporta la sospensione d'ufficio della SCFI iscritta nella Sezione B qualora quest'ultima si avvalga nella prestazione della CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE unicamente del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE sospeso o cancellato, e fino a sua sostituzione con altro CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE di cui alla Sezione A o comunque con

almeno un'altra persona in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per poter prestare la consulenza presso la sede della SCFI, salvo cancellazione, in difetto, decorsi 12 mesi.

11. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI cancellati dal REGISTRO possono richiedere di esservi nuovamente iscritti, presentando domanda ai sensi dell'articolo 11 e previa verifica dei requisiti previsti al Capo II del presente Titolo.

Bozza in consultazione

TITOLO III REGOLE DI COMPORTAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE

Capo I Disposizioni generali

Articolo 18 – Regole generali di comportamento, di organizzazione e responsabilità

1. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI devono sempre comportarsi con diligenza professionale, correttezza e trasparenza, per servire al meglio gli interessi dei CLIENTI e sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni loro applicabili in materia di antiriciclaggio.
2. Nella prestazione della CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate a CLIENTI o potenziali CLIENTI sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali e i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI:
 - a) valutano una congrua gamma di ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE disponibili sul mercato, sufficientemente diversificate in termini di tipologia, EMITTENTI o fornitori di prodotti, in modo tale da garantire che gli obiettivi di investimento del CLIENTE siano opportunamente soddisfatti;
 - b) definiscono e attuano un processo di selezione allo scopo di valutare e confrontare una congrua gamma di ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE disponibili sul mercato. Il processo di selezione comprende i seguenti elementi:
 - 1) il numero e la varietà delle ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE considerate sono proporzionati all'ambito del servizio di consulenza prestato;
 - 2) il numero e la varietà delle ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE considerate sono adeguatamente rappresentativi delle ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE disponibili sul mercato;
 - 3) i criteri per la selezione delle ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE comprendono tutti gli aspetti d'interesse, quali rischi, costi e complessità, nonché le caratteristiche dei CLIENTI e assicurano che la selezione delle ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE che potrebbero essere raccomandate sia obiettiva;
 - c) non possono accettare onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione della prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi, qualora sia ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE sulle base delle proprie risorse;
 - d) evitano di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il loro dovere di agire nel migliore interesse dei CLIENTI. In particolare non adottano disposizioni in materia di remunerazione o d'altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai CLIENTI AL DETTAGLIO una particolare ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA, se i CONSULENTI FINANZIARI

INDIPENDENTI possono raccomandare un'ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA differente, più adatta alle esigenze del CLIENTE;

- e) adottano opportune disposizioni per ottenere le necessarie informazioni sulle ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE e sul loro processo di approvazione, compreso il loro mercato di riferimento, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento identificato di ciascuna ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA;
 - f) acquisiscono dai CLIENTI o potenziali CLIENTI le informazioni necessarie al fine della loro classificazione come CLIENTI o potenziali CLIENTI AL DETTAGLIO o CLIENTI PROFESSIONALI e al fine di raccomandare ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE adatte al CLIENTE o potenziale CLIENTE;
 - g) valutano, sulla base delle informazioni acquisite dai CLIENTI, l'adeguatezza delle operazioni raccomandate;
 - h) forniscono al CLIENTE su SUPPORTO DUREVOLE le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi alla CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE e a eventuali servizi accessori prestati;
 - i) istituiscono e mantengono procedure interne e registrazioni idonee alla propria attività e a garantire le attività di vigilanza da parte della BANCA CENTRALE, fatto salvo per i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti alla Sezione A che prestano esclusivamente la propria attività per conto di una SCFI, per i quali tale disposizione non si applica, in quanto in tal caso tali adempimenti gravano in capo alla SCFI anche con riguardo alla loro attività.
3. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della LISF, sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai CLIENTI o dai potenziali CLIENTI, o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, eccetto che in ogni caso in cui l'ordinamento ne imponga la rivelazione. È comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.
4. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI non possono ricevere procure speciali o generali per il compimento di operazioni, o deleghe a disporre di somme o valori di pertinenza dei propri CLIENTI e non possono detenere, nemmeno temporaneamente, somme di denaro o strumenti finanziari e/o CRIPTO-ATTIVITÀ di pertinenza del CLIENTE.
5. Le SCFI, per prestare il servizio di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE in luogo diverso dalla propria sede, devono avvalersi esclusivamente di CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti nella Sezione A del REGISTRO, mentre per la prestazione del servizio presso la propria sede possono avvalersi anche di altri soggetti, quali i propri dipendenti, dirigenti o amministratori, purché:
- a) in possesso dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8;
 - b) non ricadenti nelle situazioni impeditive e di incompatibilità di cui all'articolo 9;
 - c) registrati e indicati allo scopo, nell'ambito delle informazioni relative alla SCFI riportate nel REGISTRO.
6. Le SCFI rispondono in solido dei danni eventualmente arrecati a terzi dai CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti nella Sezione A del REGISTRO di cui si avvalgono, anche quando tali danni siano

conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, fermo restando che le SCFI rispondono direttamente dei danni eventualmente arrecati a terzi dagli altri soggetti di cui comunque possono avvalersi per prestare presso la propria sede il servizio di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE.

Articolo 19 – Aggiornamento professionale

1. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti alla Sezione A, nonché coloro che comunque presso le SCFI prestano ai CLIENTI la CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. L'aggiornamento è svolto con cadenza annuale, a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione nel REGISTRO. A tal fine, partecipano a corsi di durata non inferiore a 30 ore annue, svolti a scelta in aula o attraverso le modalità videoconferenza, *webinar*, *e-learning*.
2. L'aggiornamento professionale è finalizzato all'aggiornamento delle competenze e capacità necessarie a prestare, altrettanto professionalmente, la CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, valutando l'adeguatezza dei prodotti in relazione alle esigenze del CLIENTE, nonché assistendolo nella gestione del rapporto, anche in fase precontrattuale.
3. L'aggiornamento ha per oggetto nozioni economiche, finanziarie, giuridiche, tecniche e fiscali rilevanti nella prestazione del servizio di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE.
4. I corsi di cui al comma 1 devono essere tenuti da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore della formazione nelle materie di cui al comma 3 e si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale. Il test di verifica può svolgersi anche in modalità telematica.
5. La BANCA CENTRALE può accreditare le iniziative formative offerte in territorio o all'estero ritenute vevoli, per contenuti trattati, livello didattico e modalità organizzative, ai fini di cui al precedente comma 1.
6. Quando temporaneamente non operanti, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti alla Sezione A nonché coloro che presso le SCFI prestano, a qualunque titolo, la CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE direttamente ai CLIENTI, sono comunque tenuti durante il periodo di inoperatività, e salvo istanza di sospensione da parte degli iscritti alla Sezione A, all'aggiornamento professionale periodico di cui al presente articolo, fatta eccezione per i soli casi di:
 - a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori;
 - b) grave malattia o infortunio.

L'esonero, in caso di gravidanza, compete sino ad un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute. L'esonero dovuto ad adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia o ad infortunio compete limitatamente al periodo di durata

dell'impedimento. Decorso un anno dall'ultimo aggiornamento professionale, ai fini della ripresa dell'attività, i soggetti di cui al comma 1 devono aver effettuato un aggiornamento professionale annuo di livello almeno pari a quello previsto dal medesimo comma.

Articolo 20 – Polizza assicurativa

1. Prima di avviare l'attività, il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE deve disporre di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta, a copertura di tutti i danni arrecati a terzi da negligenze ed errori professionali, infedeltà di eventuali propri dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. Non sono consentite clausole e/o franchigie che limitino o escludano tale copertura.
2. Se l'attività di consulenza è svolta da un CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE iscritto alla sezione A, il massimale dovrà essere di almeno un milione di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di due milioni di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.
3. Se l'attività di consulenza è svolta da un CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE iscritto alla sezione B (SCFI), il massimale dovrà essere di almeno un milione di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di cinque milioni di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.
4. Il requisito assicurativo di cui al precedente comma 1 può essere soddisfatto mediante l'adesione da parte del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE a convenzioni stipulate da associazioni di categoria, aventi medesime caratteristiche, in termini di coperture assicurative, rispetto a quelle di cui ai commi precedenti.
5. Il requisito assicurativo di cui al comma 2 non è richiesto con riguardo ai CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti alla sezione A che svolgono la propria attività esclusivamente per conto e sotto la responsabilità in solido di una SCFI.

Capo II

Informazioni, contratti e raccomandazioni

Articolo 21 – Regole di presentazione e informazioni sul consulente finanziario indipendente e relativi servizi

1. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI forniscono al CLIENTE AL DETTAGLIO, acquisito o potenziale, al momento del primo contatto e comunque in tempo utile prima della conclusione del contratto di consulenza, le informazioni necessarie affinché possa ragionevolmente comprendere la natura e le caratteristiche del servizio di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE proposto, consegnando altresì copia di una dichiarazione da cui risultino i propri elementi identificativi, compresi gli estremi di iscrizione al REGISTRO, i

dati anagrafici o denominazione, il domicilio o la sede, i dati di contatto necessari per la comunicazione fra le parti e i metodi di comunicazione utilizzabili.

2. In caso di variazione dei dati riportati nella dichiarazione di cui al comma 1 deve essere consegnata al CLIENTE, acquisito o potenziale, una nuova versione aggiornata della dichiarazione stessa.
3. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI devono in particolare fornire al CLIENTE:
 - a) una descrizione dell'attività prestata e delle modalità di prestazione del servizio di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE;
 - b) informazioni circa la natura, la frequenza e la data delle relazioni sull'esecuzione della CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE che è prestata al CLIENTE;
 - c) informazioni, anche in forma sintetica, sulla politica adottata in materia di conflitti di interesse conformemente all'articolo 33;
 - d) se richiesto dal CLIENTE stesso, maggiori dettagli circa tale politica in materia di conflitti di interesse, forniti su SUPPORTO DUREVOLE o tramite un sito *internet*, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 30;
 - e) informazioni, ove pertinente, sui FATTORI DI SOSTENIBILITÀ presi in considerazione nel processo di selezione delle ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE;
 - f) informazioni sull'eventuale valutazione periodica dell'adeguatezza delle ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE raccomandate;
 - g) informazioni sui diritti del CLIENTE, sulle forme di composizione stragiudiziale delle controversie disponibili e relative modalità di accesso, o dell'eventuale possibilità per il CLIENTE di avviare una causa civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della LISF circa la possibilità per il CLIENTE di inviare alla BANCA CENTRALE segnalazioni di presunte inadempienze da parte dei CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI. L'informativa di cui al presente comma deve essere chiara e comprensibile e riportata nel contratto con il CLIENTE.
 - h) informazioni sulle eventuali attività professionali ulteriori rispetto alla CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE eventualmente prestate dal CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE, con l'indicazione dei loro caratteri distintivi e, dove per esse prevista, della loro specifica remunerazione.
4. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI che si concentrano su certe categorie o una gamma specifica di ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE sono altresì tenuto al rispetto di quanto segue:
 - a) si propongono sul mercato in una maniera intesa ad attrarre solo CLIENTI che hanno una preferenza per tali categorie o tale gamma di ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE;
 - b) chiedono ai CLIENTI di indicare che sono interessati a ricevere consulenza esclusivamente nella specifica categoria o gamma di ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE;

- c) prima di prestare la CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, si assicurano che questa sia adeguata al nuovo CLIENTE, sia in termini di categoria o gamma di ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE, sia in termini di rispondenza alle esigenze e agli obiettivi del stesso. In caso contrario il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE non presta la consulenza al CLIENTE.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, le SCFI informano altresì il CLIENTE sul fatto che:
- a) per prestare la CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE in luogo diverso dalla propria sede devono avvalersi esclusivamente di CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti nella Sezione A del REGISTRO, mentre per la prestazione della CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE presso la propria sede possono avvalersi anche di altri soggetti, quali i propri dipendenti, purché appositamente registrati e indicati nell'ambito delle informazioni relative a ciascuna SCFI riportate nel citato REGISTRO;
 - b) rispondono in solido dei danni eventualmente arrecati ai terzi dai CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti nella Sezione A del citato REGISTRO di cui si avvalgono nell'esercizio dell'attività.
6. Le informazioni di cui ai precedenti commi sono fornite in una forma comprensibile, in modo che i CLIENTI o potenziali CLIENTI possano ragionevolmente comprendere la natura del SERVIZIO DI INVESTIMENTO o del SERVIZIO IN CRIPTO-ATTIVITÀ o del tipo specifico di ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere consapevolmente le decisioni in materia di investimenti.

Articolo 22 – Contratto di consulenza finanziaria indipendente

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 64 della LISF, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI prestano ai CLIENTI AL DETTAGLIO la CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE sulla base di un contratto concluso in forma scritta su SUPPORTO DUREVOLE, fornendone una copia al CLIENTE, in cui siano stabiliti almeno i seguenti elementi:
- a) il contenuto delle prestazioni dovute dal CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE e le modalità di prestazione del servizio;
 - b) i diritti del CLIENTE;
 - c) le tipologie trattate di ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE;
 - d) se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni personalizzate aventi a oggetto altre forme di investimento non finanziario oltre alle ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE o aventi a oggetto taluno dei SERVIZI DI INVESTIMENTO e SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ;
 - e) se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni non personalizzate e le modalità con le quali il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE deve segnalare al CLIENTE che la raccomandazione non è basata su una valutazione di adeguatezza o delle sue caratteristiche;

- f) se è previsto l'obbligo per il CLIENTE di comunicare al CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE le operazioni su ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE che ha effettivamente eseguito tra quelle che gli sono state raccomandate;
 - g) nei casi di cui alla lettera f), se è previsto l'obbligo del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE di comunicare al CLIENTE le perdite subite dalle ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE oggetto di raccomandazione, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista la comunicazione e il termine per l'adempimento del relativo obbligo;
 - h) se è previsto l'obbligo del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE di aggiornare e con quale frequenza le raccomandazioni prestate al CLIENTE;
 - i) la remunerazione del servizio di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE ovvero, qualora non possa essere determinata in misura esatta, i criteri oggettivi per determinarla, nonché le relative modalità di pagamento, non essendo ammesso il denaro contante;
 - j) la durata, se prevista, e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;
 - k) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE e il CLIENTE per la prestazione del servizio di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, compresa l'indicazione se sia consentito l'utilizzo di comunicazioni elettroniche;
 - l) la frequenza e i contenuti della documentazione da fornire al CLIENTE a rendiconto dell'attività svolta;
 - m) le forme di composizione stragiudiziale delle controversie disponibili al CLIENTE e relative modalità di accesso.
2. Ai sensi dell'articolo 64, comma 5 della LISF, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di otto giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del CLIENTE. Entro detto termine il CLIENTE può comunicare in forma scritta il proprio recesso senza spese né corrispettivo al CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE. Tale facoltà deve essere indicata nei documenti consegnati al cliente. L'omessa indicazione della facoltà di recesso comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal CLIENTE.

Articolo 23 – Acquisizione delle informazioni dai clienti

1. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI non creano ambiguità o confusione riguardo alle loro responsabilità nel processo di valutazione dell'adeguatezza di SERVIZI DI INVESTIMENTO o SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ o ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE conformemente all'articolo 27. Nel valutare l'adeguatezza i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI informano i CLIENTI o potenziali CLIENTI, in maniera chiara e semplice, del fatto che la valutazione è condotta per consentire ai CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI di agire secondo il migliore interesse del CLIENTE. Quando la CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE è prestata totalmente o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilità di eseguire la valutazione dell'adeguatezza compete ai CONSULENTI FINANZIARI

INDIPENDENTI che prestano la consulenza e non è ridotta dal fatto di utilizzare un sistema elettronico per formulare la raccomandazione personalizzata.

2. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI determinano la gamma delle informazioni che devono essere raccolte presso i CLIENTI alla luce di tutte le caratteristiche della CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE da prestare loro. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI ottengono dai CLIENTI o potenziali CLIENTI le informazioni di cui necessitano per comprendere le caratteristiche essenziali dei CLIENTI e disporre di una base ragionevole per determinare, tenuto conto della natura e della portata del servizio fornito, se la specifica operazione da raccomandare soddisfa i seguenti criteri:
 - a) corrisponde agli obiettivi di investimento del CLIENTE, inclusa la sua tolleranza al rischio e le sue eventuali PREFERENZE DI SOSTENIBILITÀ;
 - b) è di natura tale che il CLIENTE è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
 - c) è di natura tale per cui il CLIENTE possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
3. Quando presta CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE a un CLIENTE PROFESSIONALE, il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE può legittimamente presumere che tale CLIENTE abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini di cui al comma 2, lettera c). Se trattasi di CLIENTE PROFESSIONALE di diritto, il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE può legittimamente presumere anche che il CLIENTE sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento, ai fini di cui al comma 2, lettera b).
4. Le informazioni riguardanti la situazione finanziaria di un CLIENTE o potenziale CLIENTE includono, laddove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito ordinario, le attività, comprese quelle liquide, siano esse mobiliari o immobiliari, e gli impegni finanziari.
5. Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento di un CLIENTE o potenziale CLIENTE includono, laddove pertinenti, dati sul periodo di tempo per il quale il CLIENTE desidera conservare l'investimento, le preferenze in materia di rischio, il profilo di rischio e le finalità dell'investimento e le sue eventuali PREFERENZE DI SOSTENIBILITÀ.
6. Quando un CLIENTE è una persona giuridica o un gruppo composto da due o più persone fisiche oppure quando una o più persone fisiche sono rappresentate da un'altra persona fisica, il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE elabora e applica una politica atta a definire quale soggetto debba essere interessato dalla valutazione dell'adeguatezza e come tale valutazione sia condotta nella pratica, specificando tra l'altro presso quale soggetto dovrebbero essere raccolte le informazioni relative a conoscenze ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. Il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE registra tale politica.

Quando una persona fisica è rappresentata da un'altra persona fisica o quando per la valutazione dell'adeguatezza debba essere considerata una persona giuridica che ha chiesto un trattamento come CLIENTE PROFESSIONALE, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sono quelli della persona giuridica o, in relazione alla persona fisica, del CLIENTE sottostante piuttosto che quelli del rappresentante. Le conoscenze ed esperienze sono quelle del rappresentante della persona fisica o della persona autorizzata a effettuare operazioni per conto del CLIENTE sottostante.

7. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI adottano misure ragionevoli per assicurare che le informazioni raccolte sui CLIENTI o potenziali CLIENTI siano attendibili. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) assicurarsi che i CLIENTI siano consapevoli dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate;
 - b) assicurarsi che tutti gli strumenti impiegati nel processo di valutazione dell'adeguatezza (ad esempio strumenti di profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze di un CLIENTE) rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i CLIENTI, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'adeguatezza;
 - c) assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano atte a essere comprese dai CLIENTI, procurino un'immagine accurata degli obiettivi e delle esigenze del CLIENTE e veicolino le informazioni necessarie a condurre la valutazione dell'adeguatezza;
 - d) intraprendere azioni, laddove opportuno, per assicurare la coerenza delle informazioni sul CLIENTE, per esempio analizzando se nelle informazioni da questi fornite vi siano delle evidenti imprecisioni.
8. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI che intrattengono un rapporto continuativo con il CLIENTE, fornendo una CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE a carattere continuativo, dispongono di appropriate e documentabili procedure per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui CLIENTI, nella misura necessaria a soddisfare i requisiti di cui al comma 4.
9. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI non raccomandano SERVIZI DI INVESTIMENTO o SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ o ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE al CLIENTE o potenziale CLIENTE quando, nel prestare CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, non ottengono le informazioni di cui all'articolo 27, comma 1.
10. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI assicurano che le informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienze del CLIENTE o potenziale CLIENTE nel settore degli investimenti includano i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati vista la natura del CLIENTE, la natura e la consistenza del servizio da fornire e il tipo di attività finanziaria od operazione previsti, tra cui la complessità e i rischi connessi:
- a) i tipi di servizi, operazioni e ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE con le quali il CLIENTE ha dimestichezza;
 - b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE realizzate dal CLIENTE e il periodo durante il quale sono state eseguite;

c) il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, la precedente professione del CLIENTE o del potenziale CLIENTE.

11. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI non scoraggiano un CLIENTE o potenziale CLIENTE dal fornire le informazioni richieste ai fini della valutazione di cui all'articolo 27.
12. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI possono legittimamente fare affidamento sulle informazioni fornite dai CLIENTI o potenziali CLIENTI, a meno che non siano al corrente, o in condizione di esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete.

Articolo 24 – Classificazione dei clienti

1. Sulla base delle informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 23 e delle altre informazioni comunque acquisite, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, anche ai fini della valutazione di adeguatezza di cui all'articolo 27, classificano il CLIENTE in CLIENTE AL DETTAGLIO o CLIENTE PROFESSIONALE e comunicano al CLIENTE stesso la classificazione effettuata.
2. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, su propria iniziativa o su richiesta del CLIENTE, possono trattare come CLIENTE AL DETTAGLIO un CLIENTE che è considerato come CLIENTE PROFESSIONALE.

Articolo 25 – Informazioni sulle attività finanziarie ammesse

1. Le informazioni sulle ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE e sulle strategie di investimento proposte devono comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE o a determinate strategie di investimento, e l'indicazione se le ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE siano destinate ai CLIENTI AL DETTAGLIO o a CLIENTI PROFESSIONALI, tenendo conto, del mercato di riferimento identificato per ciascuna ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA.
2. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI forniscono ai CLIENTI, in tempo utile prima della prestazione della CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, una descrizione generale della natura e dei rischi delle ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE trattate nella prestazione del servizio, tenendo conto, in particolare, della classificazione del CLIENTE. Tale descrizione riporta le caratteristiche del tipo specifico di ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA interessata, il funzionamento e i risultati della stessa in varie condizioni di mercato, siano esse positive o negative, e i rischi propri di tale tipo di ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al CLIENTE di adottare decisioni di investimento consapevoli.
3. La descrizione dei rischi di cui al comma 1 include, per il tipo specifico di ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA interessata e lo *status* e il livello di conoscenza del CLIENTE, i seguenti elementi:

- a) i rischi connessi al tipo di ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA, compresa una spiegazione dell'effetto leva, della sua incidenza e del rischio di perdita totale dell'investimento, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'EMITTENTE o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne;
 - b) la volatilità del prezzo di tali ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE ed eventuali limiti del mercato disponibile per esse;
 - c) informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al disinvestimento, per esempio nel caso di ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE illiquide o con investimento a termine fisso, inclusa una presentazione dei possibili metodi di uscita e delle conseguenze di tale uscita, degli eventuali vincoli e dell'arco temporale stimato per la vendita delle ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE prima di poter recuperare i costi iniziali dell'operazione in tale tipologia di ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE.
4. Quando forniscono a un CLIENTE AL DETTAGLIO o potenziale CLIENTE AL DETTAGLIO informazioni in merito a una ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA oggetto di un'offerta al pubblico in corso e in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto informativo o un *white-paper*, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI comunicano ai CLIENTI o potenziali CLIENTI, in tempo utile prima di prestare loro la CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, le modalità per reperire tale prospetto o *white-paper*.
5. Quando una ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA è composta da due o più diverse ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE o servizi, il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE fornisce una descrizione accurata della natura giuridica dell'ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA, degli elementi che la compongono e del modo in cui l'interazione tra le componenti influisce sui rischi dell'investimento.
6. In caso di ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE che prevedono una garanzia o un meccanismo di protezione del capitale, il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE fornisce al CLIENTE o potenziale CLIENTE informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo di protezione del capitale. Quando la garanzia è fornita da un terzo, le informazioni includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il CLIENTE o potenziale CLIENTE possa compiere una valutazione corretta della garanzia.

Articolo 26 – Informazioni sui costi e gli oneri connessi

1. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi devono comprendere le informazioni relative:
 - a) all'oggetto della CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE (sia esso corrispondente a SERVIZI DI INVESTIMENTO o SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ o ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA);
 - b) alla CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE raccomandata o ai servizi accessori;
 - c) alle modalità di pagamento da parte del CLIENTE.
2. Le informazioni di cui al precedente comma 1 sono fornite:
 - a) non tenendo conto del verificarsi di un rischio di mercato sottostante;

- b) in forma aggregata per permettere al CLIENTE di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento;
 - c) se il CLIENTE lo richiede, in forma analitica;
 - d) laddove applicabile, con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.
3. Ai fini della comunicazione *ex ante* ed *ex post* ai CLIENTI delle informazioni sui costi e gli oneri, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI presentano in forma aggregata quanto segue:
- a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dal CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE o da altre parti, qualora il CLIENTE sia stato indirizzato a tali altre parti, per i SERVIZI DI INVESTIMENTO e/o i SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ e i servizi accessori prestati al CLIENTE;
 - b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione delle ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE.
- I costi di cui alle lettere a) e b) sono quelli elencati nell'Allegato II del Regolamento UE 2017/565.
4. Quando una parte dei costi e degli oneri totali deve essere pagata o è espressa in valuta estera, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI forniscono l'indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI forniscono inoltre informazioni riguardo alle modalità per il pagamento o altra prestazione.
5. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI che raccomandano ai CLIENTI servizi prestati da un PSI e/o da un CASP, presentano i costi e gli oneri dei loro servizi in forma aggregata con i costi e gli oneri dei servizi prestati dal PSI e/o dal CASP. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI che hanno indirizzato il CLIENTE a PSI e/o a CASP, tengono conto dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di altri servizi di investimento o servizi accessori da parte dei PRESTATORI DI SERVIZI DI INVESTIMENTO.
6. Per calcolare *ex ante* i costi e gli oneri, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI utilizzano i costi effettivamente sostenuti come modello per i costi e gli oneri previsti. Qualora non dispongano di costi effettivi, eseguono stime ragionevoli di tali costi. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI riesaminano le ipotesi *ex ante* sulla base dell'esperienza *ex post* e, laddove necessario, le adeguano.
7. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, qualora abbiano raccomandato a un CLIENTE uno o più ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE e intrattengano o abbiano intrattenuto un rapporto continuativo con il CLIENTE durante un anno, gli forniscono annualmente informazioni *ex post* su tutti i costi e gli oneri di cui al precedente comma 1. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI possono scegliere di fornire tali informazioni aggregate sui costi e gli oneri contestualmente alle eventuali relazioni periodiche destinate ai CLIENTI.

8. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI forniscono ai CLIENTI una specifica illustrazione che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO e/o SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ. Tale illustrazione è presentata *ex ante* ed *ex post*. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI provvedono a che l'illustrazione:
- a) mostri l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell'investimento;
 - b) mostri eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;
 - c) sia accompagnata da una sua descrizione.

Articolo 27 – Valutazione dell'adeguatezza

1. Per lo svolgimento del servizio di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI ottengono le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del CLIENTE o potenziale CLIENTE in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di attività finanziaria o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale CLIENTE di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i SERVIZI DI INVESTIMENTO e/o i SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ e le ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE che siano adeguati al CLIENTE o al potenziale CLIENTE e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite.
2. Qualora i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI raccomandino una combinazione di servizi o prodotti aggregati, devono valutare che l'intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del CLIENTE.
3. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI dispongono di appropriate e verificabili procedure, per assicurare di essere in grado di comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, dei SERVIZI DI INVESTIMENTO e/o dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ e delle ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE selezionati per i CLIENTI, compresi eventuali FATTORI DI SOSTENIBILITÀ, e di valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se SERVIZI DI INVESTIMENTO e/o SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ o ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE equivalenti possano corrispondere al profilo del CLIENTE.
4. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI si astengono dal formulare raccomandazioni se nessuno dei SERVIZI DI INVESTIMENTO e/o dei SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ o delle ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE è adeguato per il CLIENTE. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI non raccomandano ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE come rispondenti alle PREFERENZE DI SOSTENIBILITÀ di un CLIENTE o potenziale CLIENTE se esse non soddisfano tali PREFERENZE DI SOSTENIBILITÀ. Essi spiegano ai CLIENTI o potenziali CLIENTI le ragioni per le quali si astengono dal raccomandare le medesime ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE e conservano la relativa documentazione. Se nessuna ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA soddisfa le PREFERENZE DI SOSTENIBILITÀ del CLIENTE o potenziale CLIENTE, e se il CLIENTE decide di adattare le

proprie PREFERENZE DI SOSTENIBILITÀ, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI conservano traccia della decisione del CLIENTE, compresi i relativi motivi.

5. Quando la raccomandazione comporti dei cambiamenti negli investimenti, mediante la vendita di una ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA e l'acquisto di un'altra o mediante l'esercizio del diritto di apportare una modifica a una ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA esistente, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI raccolgono le necessarie informazioni sugli investimenti esistenti del CLIENTE e sui nuovi investimenti raccomandati, effettuano un'analisi dei costi e benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi e comunicano al CLIENTE se i benefici derivanti dai cambiamenti negli investimenti sono superiori o inferiori ai relativi costi. Il presente comma non si applica ai servizi prestati a CLIENTI PROFESSIONALI, a meno che tali CLIENTI non comunichino al CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE, in FORMATO ELETTRONICO o su carta, che intendono beneficiare dell'analisi di cui al presente comma. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI conservano le comunicazioni effettuate dai CLIENTI ai sensi del presente comma.
6. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI presentano al CLIENTE AL DETTAGLIO, al momento della prestazione della CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, una relazione su SUPPORTO DUREVOLE che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il CLIENTE AL DETTAGLIO, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del CLIENTE in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del CLIENTE, alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite e alle sue PREFERENZE DI SOSTENIBILITÀ. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI pongono all'attenzione dei CLIENTI e includono nella relazione sull'adeguatezza informazioni sulla probabilità che i SERVIZI DI INVESTIMENTO e/o i SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ o le ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE raccomandate comportino per il CLIENTE AL DETTAGLIO la necessità di chiedere una revisione periodica delle relative disposizioni. Quando i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI sono tenuti a valutazioni e relazioni periodiche sull'adeguatezza, le relazioni successive alla iniziale possono interessare solo le modifiche intervenute e non necessariamente devono ripetere tutti i dettagli della prima relazione.
7. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI che forniscono una valutazione periodica dell'adeguatezza riesaminano almeno una volta all'anno, al fine di migliorare il servizio di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE prestato, l'adeguatezza delle raccomandazioni fornite. La frequenza di tale valutazione è incrementata sulla base del profilo di rischio del CLIENTE e del tipo di ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE raccomandate.

Articolo 28 – Obbligo di rendiconto

1. Nei casi di valutazione periodica dell'adeguatezza, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI hanno obbligo di rendiconto nei confronti dei CLIENTI con le modalità e la frequenza stabiliti dal contratto.
2. I rendiconti periodici di cui al precedente comma 1 contengono una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del CLIENTE.
3. Il presente articolo non si applica ai servizi prestati a CLIENTI PROFESSIONALI, a meno che tali CLIENTI PROFESSIONALI non comunichino al CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE, in FORMATO ELETTRONICO o su carta, che intendono ricevere i rendiconti periodici. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI conservano le comunicazioni effettuate dai CLIENTI ai sensi del presente comma.

Capo III

Requisiti e modalità di adempimento degli obblighi di informazione

Articolo 29 – Requisiti generali delle informazioni e condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti

1. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI forniscono tutte le informazioni in forma comprensibile, in modo che i CLIENTI, acquisiti o potenziali, possano ragionevolmente comprendere la natura del SERVIZIO DI INVESTIMENTO e/o del SERVIZIO IN CRIPTO-ATTIVITÀ e del tipo specifico di ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA che sono loro proposte, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
2. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI si assicurano che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, che indirizzano ai CLIENTI, acquisiti o potenziali, o che divulgano in modo tale per cui è probabile che siano da loro ricevute:
 - a) comprendano il nome ovvero la denominazione del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE;
 - b) siano accurate e forniscano sempre un'indicazione corretta e in evidenza dei rischi quando menzionano potenziali benefici di un SERVIZIO DI INVESTIMENTO, di un SERVIZIO IN CRIPTO-ATTIVITÀ o di una ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA;
 - c) utilizzino nell'indicazione dei rischi un carattere di dimensioni almeno uguali alle dimensioni prevalenti del carattere utilizzato per tutte le informazioni fornite nonché una disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia messa in evidenza;
 - d) siano sufficienti e presentate in modo da risultare con ogni probabilità comprensibili;

- e) non mascherino, minimizzino od oscurino elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;
 - f) siano uniformemente presentate nella stessa lingua nei materiali informativi e pubblicitari, in qualsiasi forma, forniti a ciascun CLIENTE, tranne nel caso in cui il CLIENTE abbia accettato di ricevere informazioni in più di una lingua;
 - g) siano aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.
3. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI si assicurano che, quando le informazioni da fornire contengono un confronto fra SERVIZI DI INVESTIMENTO o SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ o servizi accessori, siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) il confronto è significativo, e presentato in modo corretto ed equilibrato;
 - b) sono specificate le fonti di informazione utilizzate per il confronto;
 - c) sono indicati i principali fatti e le ipotesi utilizzati per il confronto.
4. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI si assicurano che, quando le informazioni da fornire contengono un'indicazione dei risultati passati di una ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA, di un indice finanziario, di un SERVIZIO DI INVESTIMENTO o di un SERVIZIO IN CRIPTO-ATTIVITÀ, siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) tale indicazione non costituisce l'elemento più evidente della comunicazione;
 - b) le informazioni devono fornire dati appropriati sui risultati riguardanti almeno i cinque anni precedenti o, dove inferiore, l'intero periodo durante il quale l'ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA è stata offerta, l'indice finanziario utilizzato, il SERVIZIO DI INVESTIMENTO o il SERVIZIO IN CRIPTO-ATTIVITÀ fornito; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di dodici mesi;
 - c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati con chiarezza;
 - d) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;
 - e) quando l'indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato nel quale il CLIENTE AL DETTAGLIO, acquisito o potenziale, è residente, le informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni del cambio;
 - f) quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri.
5. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI si assicurano che, quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, queste riguardino una ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA o un indice finanziario e che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati passati reali di una o più ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA o indici finanziari identici o sostanzialmente uguali o sottostanti all' ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA in questione;
 - b) per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma precedente, ad eccezione della lettera b);

- c) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
6. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI si assicurano che, quando le informazioni da fornire contengono un'indicazione di risultati futuri, siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati, né vi fanno riferimento;
 - b) le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli, supportate da dati obiettivi;
 - c) quando le informazioni si basano su ipotesi di risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari e degli altri eventuali oneri;
 - d) le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato, sia di tipo positivo sia negativo, e riflettono la natura ed i rischi delle specifiche tipologie di ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA oggetto dell'analisi;
 - e) le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
7. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI si assicurano che, quando le informazioni da fornire fanno riferimento ad un trattamento fiscale particolare, indichino in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun CLIENTE e può essere soggetto a variazioni future.
8. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI non utilizzano il nome della BANCA CENTRALE in un modo che possa indicare o suggerire che quest'ultima avalli o approvi i servizi dei medesimi.

Articolo 30 – Modalità di adempimento degli obblighi di informazione

1. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI forniscono le informazioni di cui agli articoli 21, 23, 25 e 26 ai CLIENTI o potenziali CLIENTI in tempo utile prima di prestare loro il servizio di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE o servizi accessori.
2. Tali informazioni sono fornite su un SUPPORTO DUREVOLE o tramite un sito *internet*, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 31, comma 2.
3. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI comunicano al CLIENTE in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni d'interesse fornite ai sensi degli articoli 21, 23, 25 e 26. La comunicazione è fatta su un SUPPORTO DUREVOLE se le informazioni alle quali si riferisce sono fornite su un SUPPORTO DUREVOLE.
4. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI assicurano che le informazioni contenute nelle comunicazioni di *marketing* siano in linea con quelle fornite ai CLIENTI nel quadro della prestazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO e/o di SERVIZI IN CRIPTO-ATTIVITÀ o di servizi accessori.

5. Le comunicazioni di *marketing* che contengono un'offerta o un invito della natura indicata qui di seguito e che specificano le modalità di risposta o includono un modulo di risposta comprendono le informazioni di cui agli articoli 21, 23, 25 e 26, se pertinenti per tale offerta o invito:
- offerta di concludere un accordo in relazione al servizio di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, con la persona che risponde alla comunicazione;
 - invito alla persona che risponde alla comunicazione a fare un'offerta per concludere un accordo in relazione al servizio di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE.

Articolo 31 – Informazioni su supporto durevole e mediante sito internet

1. Quando ai fini dell'articolo 30 le informazioni devono essere fornite su un SUPPORTO DUREVOLE, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI hanno il diritto di fornire tali informazioni su un SUPPORTO DUREVOLE non cartaceo solo se:
- la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari con il CLIENTE;
 - la persona alla quale sono dirette le informazioni, quando le è offerta la possibilità di scegliere tra l'informazione su carta o tale altro SUPPORTO DUREVOLE, sceglie specificamente tale altro supporto.
- I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI tengono conto dei RISCHI DI SOSTENIBILITÀ nel conformarsi ai requisiti di cui al presente comma.
2. Quando, conformemente agli articoli 21, 25, 26 e 30, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI forniscono informazioni a un CLIENTE tramite un sito *internet* e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al CLIENTE, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE e il CLIENTE;
 - il CLIENTE acconsente espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma;
 - al CLIENTE è comunicato elettronicamente l'indirizzo del sito *internet* e il punto del sito in cui può avere accesso all'informazione;
 - le informazioni sono aggiornate;
 - le informazioni sono sempre accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il CLIENTE può avere necessità di visitarlo.
3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche è considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI e il CLIENTE quando vi è la prova che il CLIENTE ha accesso regolare a *internet*. La fornitura da parte del CLIENTE di un indirizzo di posta elettronica ai fini di tale rapporto d'affari è considerata una prova in tal senso.

Capo IV

Organizzazione e procedure

Articolo 32 – Procedure interne e pratiche retributive

1. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI adottano, applicano e mantengono:
 - a) procedure adeguate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta che siano idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione della CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE;
 - b) procedure che consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione della CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE;
 - c) misure idonee a garantire una gestione prudente dell'attività prestata e l'adeguata considerazione degli interessi dei CLIENTI;
 - d) misure idonee a garantire che le persone che prestano la CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, siano esclusivamente quelle iscritte nella Sezione A del REGISTRO o quelle di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g) e che dedichino tempo sufficiente per svolgere le relative funzioni.
2. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI adottano opportune disposizioni per ottenere le informazioni sulle ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE e sul loro processo di approvazione, compreso il relativo mercato di riferimento e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento identificato per ciascuna ATTIVITÀ FINANZIARIA AMMESSA. Tali disposizioni lasciano impregiudicati gli obblighi relativi all'informativa, alla valutazione dell'adeguatezza e alla identificazione e gestione dei conflitti di interesse.
3. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, laddove sia proporzionato alle dimensioni dell'attività svolta, formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del comma 1.
4. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI definiscono e attuano politiche e pratiche retributive regolate da adeguate procedure interne, idonee a garantire una gestione sana e con l'intento di assicurare che i CLIENTI siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo. Le politiche e pratiche retributive sono intese a non creare conflitti di interesse che possano indurre i SOGGETTI RILEVANTI a favorire i propri interessi o gli interessi del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE a potenziale discapito di un CLIENTE.
5. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI di CLIENTI assicurano che le politiche e pratiche retributive seguite si applichino a tutti i SOGGETTI RILEVANTI che hanno un impatto diretto o indiretto sulla prestazione del servizio di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, indipendentemente dal tipo di CLIENTI, nella

misura in cui la retribuzione di tali SOGGETTI RILEVANTI possa creare un conflitto di interesse che li incoraggi ad agire contro gli interessi di un CLIENTE.

6. L'organo amministrativo della SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE approva la politica retributiva della società medesima e, in assenza di organo direttivo, la responsabilità sia dell'attuazione nella prassi quotidiana della medesima politica retributiva e sia del monitoraggio dei rischi di conformità in relazione a tale politica.
7. La retribuzione non è basata esclusivamente o prevalentemente su criteri commerciali quantitativi e tiene pienamente conto di adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformità alla regolamentazione applicabile, l'equo trattamento dei CLIENTI e la qualità dei servizi prestati ai CLIENTI. L'equilibrio tra componenti fisse e variabili della retribuzione è mantenuto in qualsiasi circostanza, in modo che la struttura retributiva non favorisca gli interessi del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE o dei rispettivi SOGGETTI RILEVANTI a discapito degli interessi di un CLIENTE.

Articolo 33 – Conflitti di interessi

1. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI adottano ogni misura ragionevole, anche sul piano organizzativo, adeguata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta, per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse, che potrebbero sorgere con il CLIENTE o tra CLIENTI, al momento della prestazione del servizio di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE.
2. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative, adeguate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta, e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai SOGGETTI RILEVANTI impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei CLIENTI.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso dei conflitti di interesse che potrebbero sorgere fra i CLIENTI e una persona con cui il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE e/o i SOGGETTI RILEVANTI hanno rapporti di parentela qualificati come definiti nell'ambito della definizione di "operazione personale" nell'articolo I.I.2 del Regolamento BCSM n.2024-05 in materia di servizi e attività di investimento.
4. Quando le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei CLIENTI sia evitato, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, quale misura comunque estrema, informano chiaramente i CLIENTI, tramite SUPPORTO DUREVOLE, della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigarli, affinché questi

possano assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

5. Come criterio minimo per determinare le tipologie di conflitto di interessi, che potrebbero manifestarsi nello svolgimento della CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, e la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei CLIENTI, comprese le loro PREFERENZE DI SOSTENIBILITÀ, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI devono valutare se essi o un SOGGETTO RILEVANTE ricadono in una delle seguenti casistiche:
 - a) nello svolgimento dell'attività di consulenza è probabile che realizzino un guadagno finanziario, o evitino una perdita finanziaria a spese del CLIENTE;
 - b) come esito della prestazione di consulenza o dell'operazione realizzata, abbiano un interesse distinto da quello del CLIENTE;
 - c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura, privilegiando gli interessi di un altro CLIENTE o gruppo di CLIENTI rispetto a quelli del CLIENTE interessato.
 - d) svolgono la stessa attività del CLIENTE.

6. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI elaborano, attuano e mantengono un'efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle loro dimensioni e alla relativa organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. Tale politica deve consentire di individuare le circostanze, anche nell'eventuale gruppo di appartenenza, che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più CLIENTI, e definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

7. Le procedure da seguire e le misure da adottare per pervenire o gestire i conflitti di interesse di cui al comma precedente sono volte a garantire che i SOGGETTI RILEVANTI impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse, svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE e del gruppo cui eventualmente appartiene e al rischio che siano lesi gli interessi dei CLIENTI. Ai fini del comma precedente, tra le procedure da seguire e le misure che sono necessarie da adottare perché il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE garantisca il grado di indipendenza richiesto rientrano come minimo le seguenti:
 - a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i SOGGETTI RILEVANTI impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più CLIENTI;
 - b) il controllo separato sui SOGGETTI RILEVANTI le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di CLIENTI con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE;
 - c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei SOGGETTI RILEVANTI che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri SOGGETTI RILEVANTI che

esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;

d) misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un SOGGETTO RILEVANTE presta la CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE.

8. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI provvedono a che la comunicazione ai CLIENTI di cui al comma 4 sia adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del CLIENTE. La comunicazione deve indicare chiaramente tale circostanza e comprendere una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione della CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, tenendo in considerazione la natura del CLIENTE al quale è diretta la comunicazione. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il CLIENTE in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al CLIENTE di prendere una decisione informata in relazione alla CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

9. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI valutano e riesaminano periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse di cui al precedente comma e adottano misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. L'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica adottata sui conflitti di interesse.

10. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più CLIENTI.

Articolo 34 – Conservazione della documentazione e registrazioni

1. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, oltre a conservare ordinatamente copia dei contratti e altri documenti sottoscritti dai CLIENTI, nella prestazione del servizio di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, e per tutte le operazioni raccomandate, tengono su SUPPORTO DUREVOLE registrazioni atte a consentire alla BANCA CENTRALE di espletare i propri compiti di vigilanza e di verificare il rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento, incluse quelle relative alle procedure che devono essere mantenute ai sensi dell'articolo 32.

2. Le registrazioni, di cui al precedente comma, sono conservate in modo che possano essere acquisite in futuro, e in una forma e secondo modalità che soddisfino le seguenti condizioni:

a) sono annotate in maniera cronologica;

- b) sono prontamente accessibili e consentono la ricostruzione di ogni fase fondamentale del trattamento di ciascuna operazione;
 - c) è possibile individuare qualsiasi correzione o altra modifica apportata, nonché il contenuto delle registrazioni antecedenti le eventuali correzioni e modifiche;
 - d) possono essere sottoposte a trattamento informatico;
 - e) sono tenute, anche in caso di cancellazione dal REGISTRO, per i cinque anni successivi alla cessazione della relazione con il CLIENTE.
3. Le registrazioni relative all'attività svolta dai CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti alla Sezione A per conto di una SCFI sono conservate da quest'ultima.
4. Ai fini e a integrazione di quanto previsto al comma 1, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI tengono altresì le registrazioni indicate nell'Allegato I del Regolamento UE 2017/565, tenuto comunque conto della sola CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE svolta e con riguardo a tutte le ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE.

TITOLO IV VIGILANZA

Articolo 35 – Poteri dell’Autorità di Vigilanza

1. La BANCA CENTRALE vigila sull’attività dei CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI con i poteri previsti dalla Parte II, Titolo I, Capo I, della LISF.

Articolo 36 – Accertamenti ispettivi

1. La BANCA CENTRALE esercita i poteri di indagine di cui all’articolo 42 della LISF avvalendosi di propri ispettori ovvero di revisori contabili esterni all’uopo incaricati in base all’articolo 42, comma 3 della LISF.
2. Le ispezioni sono volte ad accertare che i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, prestino la CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, conformemente ai criteri di sana e prudente gestione e nel rispetto delle disposizioni che ne regolano l’esercizio. In tale quadro, l’accertamento ispettivo valuta la situazione tecnica e organizzativa del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE, il rispetto delle regole di comportamento e verifica la correttezza delle informazioni fornite alla BANCA CENTRALE. Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione dell’attività (“a spettro esteso”) o il rispetto di specifiche normative applicabili all’attività (“mirati”) nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dal CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE (“follow up”).
3. Coloro che a nome della BANCA CENTRALE si recano presso il domicilio o la sede del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE, allo scopo di effettuare indagini, devono esibire:
 - a) una lettera di incarico indirizzata al soggetto ispezionato, firmata da un componente del Coordinamento della Vigilanza della BANCA CENTRALE e contenente l’indicazione dei soggetti incaricati;
 - b) un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità o altro equivalente documento identificativo rilasciato dalla BANCA CENTRALE.
4. Nel corso delle indagini la BANCA CENTRALE può accedere all’intero patrimonio informativo del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE, senza preclusione alcuna ed in regime di inapplicabilità dell’obbligo del segreto bancario, in conformità con quanto previsto dall’articolo 36, comma 5, lettera b) della LISF.
5. Il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE ispezionato è tenuto a prestare la massima collaborazione all’espletamento degli accertamenti e, in particolare, deve fornire con tempestività e completezza le informazioni e i documenti che gli incaricati ritengano di acquisire. Il CONSULENTE FINANZIARIO

INDIPENDENTE deve anche attivarsi per garantire che le informazioni e i documenti richiesti dagli incaricati degli accertamenti, e in possesso di altri soggetti coinvolti, siano tempestivamente resi disponibili.

6. A conclusione degli accertamenti viene redatto un “rapporto ispettivo” contenente la descrizione circostanziata dei fatti ed atti riscontrati, che non siano risultati in linea con i criteri di corretta gestione, ovvero con la normativa regolante l’esercizio dell’attività.
7. La chiusura degli accertamenti viene comunicata dalla BANCA CENTRALE al soggetto ispezionato con lettera sottoscritta da un componente del Coordinamento della Vigilanza. La BANCA CENTRALE notifica il rapporto ispettivo al CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE entro i sessanta giorni successivi alla chiusura degli accertamenti.
8. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del rapporto ispettivo il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE interessato deve far conoscere alla BANCA CENTRALE le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall’ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.
9. Resta ferma la disciplina relativa alla procedura di irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazioni riscontrate nel corso dell’accertamento ispettivo.

Articolo 37 – Documentazione da inviare annualmente all’Autorità di Vigilanza

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI devono far pervenire, mediante consegna manuale o a mezzo raccomandata a.r. o elettronica, alla BANCA CENTRALE l’autodichiarazione di cui al pertinente modello denominato “*consulenti finanziari indipendenti: autodichiarazione permanenza requisiti - consulente finanziario indipendente per conto proprio*” o “*consulenti finanziari indipendenti: autodichiarazione permanenza requisiti - consulente finanziario indipendente per conto di SCFI*”, con la documentazione allegata ivi prevista, sottoscritta con una delle seguenti modalità alternative:
 - a) avanti a pubblico notaio che ne attesti l’autenticità;
 - b) direttamente presso la BANCA CENTRALE avanti a pubblico ufficiale, ai sensi dell’articolo 104, comma 1 della LISF, che procede all’identificazione;
 - c) firma digitale ai sensi di legge.
2. Unitamente all’autodichiarazione di cui al precedente comma 1, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI devono far pervenire alla BANCA CENTRALE una relazione aggiornata sulla struttura organizzativa di cui all’articolo 10, laddove siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate nell’ultima relazione trasmessa e dando adeguata evidenza alle variazioni stesse.

Articolo 38 – Obblighi di comunicazione

1. Successivamente all'iscrizione, ai fini dell'aggiornamento del REGISTRO, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI devono comunicare alla BANCA CENTRALE ogni variazione dei dati contenuti nel REGISTRO stesso, entro dieci giorni dalla data in cui la variazione si è verificata, nonché ogni variazione comunque intervenuta, rispetto alle ultime informazioni fornite o documentazioni prodotte, che abbia ad oggetto elementi integranti i requisiti per l'iscrizione nel REGISTRO, fatti salvi gli obblighi annuali di cui al precedente articolo.
2. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti alla sezione B del REGISTRO trasmettono alla BANCA CENTRALE i nominativi dei CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti alla sezione A del REGISTRO con cui intendono avviare o cessare il rapporto di collaborazione e la relativa data di avvio o di cessazione del rapporto, così come i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti alla sezione A del REGISTRO trasmettono alla BANCA CENTRALE la denominazione della SCFI con cui intendono avviare o cessare il rapporto di collaborazione. Tali comunicazioni possono essere trasmesse anche congiuntamente da parte degli iscritti alla Sezione A e B del REGISTRO interessati.

Articolo 39 – Sanzioni

1. La violazione di disposizioni contenute nel presente Regolamento è sanzionabile ai sensi del Decreto 30 maggio 2006, n. 76.
2. In caso di procedimenti sanzionatori a carico di CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI non residenti in territorio sammarinese, il domicilio indicato ai sensi del superiore articolo 4, comma 2, lettera e), si intende eletto anche ai sensi di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 23 del Decreto 30 maggio 2006 n.76.

TITOLO V

OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA

Articolo 40 – Operatività all'estero dei consulenti finanziari indipendenti sammarinesi

1. La prestazione all'estero del servizio di CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE da parte dei soggetti iscritti al REGISTRO è sottoposta al rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento dello Stato estero in cui si intende operare, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, e alla previa presentazione di una domanda di autorizzazione alla BANCA CENTRALE contenente le seguenti informazioni:
 - a) lo Stato estero nel cui territorio si intende operare;
 - b) le modalità organizzative che si intendono adottare per lo svolgimento dell'attività.
2. Entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE, valutata l'adeguatezza delle modalità organizzative rappresentate in relazione all'attività da svolgere, emana un provvedimento di accoglimento o di diniego. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12 per ciò che concerne l'interruzione e la sospensione dei termini. Il termine può essere interrotto anche nel caso in cui la BANCA CENTRALE ritenga opportuno interessare l'Autorità di vigilanza o eventuale altro organismo di autoregolamentazione competente dello Stato estero.
3. Ricevuta l'autorizzazione della BANCA CENTRALE, il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE può inoltrare istanza all'Autorità di vigilanza o ad eventuale altro organismo di autoregolamentazione competente dello Stato estero, e deve informare la BANCA CENTRALE sull'esito della stessa e, in caso di esito positivo, comunicare la data effettiva di inizio dell'operatività all'estero ai fini dell'annotazione nel REGISTRO.

Articolo 41 – Operatività nella Repubblica di San Marino di consulenti finanziari esteri

1. I consulenti finanziari insediati in Stati esteri che intendono esercitare l'attività nella Repubblica di San Marino devono chiedere l'autorizzazione alla BANCA CENTRALE e l'iscrizione nel REGISTRO. Alla domanda, redatta in conformità al modello denominato "*consulenti finanziari indipendenti: schema della domanda di autorizzazione per consulente finanziario estero*", devono essere allegati:
 - a) attestazione dell'autorità di vigilanza dello Stato di origine che il soggetto richiedente è autorizzato ed esercita effettivamente in tale Stato l'attività di consulente finanziario indipendente e che nulla osta all'esercizio di tale attività nella Repubblica di San Marino;
 - b) programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa di cui all'articolo 10 con specifico riferimento all'attività che si intende esercitare nella Repubblica di San Marino;
 - c) certificazione comprovante il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 6 aggiornata a data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione della domanda;
 - d) copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 20.

2. La BANCA CENTRALE, valutata la documentazione prodotta e il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente, comunica l'accoglimento o il diniego della richiesta entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.
3. Il termine di cui al comma precedente può essere interrotto o sospeso, trovando applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12. Il termine può essere interrotto anche nel caso in cui la BANCA CENTRALE ritenga opportuno interessare l'autorità di vigilanza dello Stato estero.
4. L'accoglimento della richiesta è comunque subordinato:
 - a) all'esistenza nello Stato di origine del consulente finanziario estero di una regolamentazione adeguata ed equivalente a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla LISF in materia di CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI;
 - b) all'esistenza di apposite intese tra la BANCA CENTRALE e l'autorità di vigilanza dello Stato di origine del consulente finanziario estero;
 - c) al rispetto nel Paese d'origine di condizioni di reciprocità o, in mancanza, a deliberazione favorevole da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio.
5. In caso di provvedimento di accoglimento della richiesta, la BANCA CENTRALE rilascia una attestazione al fine di consentire al consulente finanziario estero di acquisire le ulteriori autorizzazioni previste dall'ordinamento sammarinese per intraprendere l'attività nella Repubblica di San Marino.
6. Una volta acquisiti i documenti di cui al precedente comma, il consulente finanziario estero deve trasmetterne copia autenticata alla BANCA CENTRALE e indicare la sede di cui è tenuto a disporre nella Repubblica di San Marino, presso la quale è reperibile la documentazione relativa all'attività svolta nella Repubblica di San Marino, al fine di consentire l'esercizio della vigilanza. Qualora siano trascorsi più di tre mesi dal rilascio dell'attestazione, dovranno essere rinnovati i certificati comprovanti il possesso dei requisiti di onorabilità.
7. La BANCA CENTRALE, verificata la completezza della documentazione integrativa prevista dal precedente comma, iscrive soggetto estero nel REGISTRO, con indicazione che trattasi di succursale di consulente finanziario estero, rilascia attestato di avvenuta iscrizione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) e notifica l'avvenuta iscrizione agli uffici dell'amministrazione pubblica interessati.
8. Il consulente finanziario estero, per l'attività prestata nella Repubblica di San Marino, è tenuto al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigente nella Repubblica di San Marino.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 – Modelli

1. I modelli richiamati nel presente Regolamento e di seguito elencati:

- a) *“consulenti finanziari indipendenti: autodichiarazione requisiti di onorabilità”*;
- b) *“consulenti finanziari indipendenti: schema della domanda per l’iscrizione nel registro - sezione A persone fisiche”*;
- c) *“consulenti finanziari indipendenti: schema della domanda per l’iscrizione nel registro - sezione B SCFI”*;
- d) *“consulenti finanziari indipendenti: schema della domanda di autorizzazione per consulente finanziario estero”*;
- e) *“consulenti finanziari indipendenti: schema di relazione sul programma di attività e sulla struttura organizzativa”*;
- f) *“consulenti finanziari indipendenti: autodichiarazione permanenza requisiti - consulente finanziario indipendente per conto proprio”*;
- g) *“consulenti finanziari indipendenti: autodichiarazione permanenza requisiti - consulente finanziario indipendente per conto di SCFI”*;

sono pubblicati dalla BANCA CENTRALE, nella versione di volta in volta aggiornata, all’interno della sezione normativa del sito internet www.bcsm.sm, con evidenza della data di decorrenza della loro validità.

Articolo 43 – Disposizioni di raccordo

1. Nel Regolamento BCSM n. 2024-05 in materia di servizi e attività:

- i riferimenti all’articolo X.II.1 contenuti negli articoli XI.II.5, XI.II.7, XI.II.8 e XI.II.9 sono modificati con rinvio all’articolo XI.II.1;
- il riferimento al comma 3 dell’articolo X.II.1 contenuto nell’articolo XI.II.7 è modificato con rinvio al comma 5 dell’articolo XI.II.1.

Articolo 44 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 2025 ed abroga l’omonimo Regolamento n. 2020-03, ferme restando le modifiche di raccordo da quest’ultimo apportate al quadro regolamentare allora vigente.